

CAMERA DEI DEPUTATI N. 686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USELLINI, AZZARO, FIORI, MATARRESE, PATRIA, ROSSI DI MONTELERA, ROSINI, CARRUS, CONTU, D'AIMMO, NUCCI MAURO, RAVASIO, SANGALLI, GITTI, RUSSO RAFFAELE, BONETTI, BORRI

Presentata il 9 luglio 1987

Disciplina del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ragionevole richiesta di assegnare anche alla giurisdizione tributaria giudici tecnici e strutture permanenti attende da troppo tempo una risposta. La riorganizzazione del contenzioso tributario è necessaria non solo perché le strutture esistenti sono manifestamente inadeguate ai compiti già assegnati alle commissioni tributarie, ma anche perché una modificazione qualitativa di quei compiti è prevedibile nell'immediato futuro:

a) da un lato le norme sulla programmazione degli accertamenti precludono ad un aumento degli accertamenti in materia di imposta sul valore aggiunto e, nel settore delle imposte sul reddito, ad un consistente aumento del rapporto fra contenzioso relativo ad accertamenti (in rettifica o d'ufficio) e contenzioso derivante da liquidazioni d'ufficio; prelu-

dono perciò ad un aumento del numero dei ricorsi su questioni tecniche di meno facile soluzione (si pensi a quelle relative ai redditi d'impresa);

b) d'altro canto è ormai tempo di stabilire che anche le controversie tributarie debbono concludersi con una sentenza avente un contenuto concreto e di per sé suscettibile di esecuzione; lasciando da parte ogni pregiudizio teorico è agevole riconoscere nell'emanazione di decisioni che servono solo da premessa ad una successiva attività amministrativa una fonte di gravi ritardi nella riscossione coattiva delle imposte.

Il progetto accluso corrisponde, per la maggior parte delle innovazioni proposte, ai criteri direttivi di un'iniziativa parlamentare presa nella VIII legislatura (Camera dei deputati, atto n. 2601) e ripro-

posta nella IX (Camera dei deputati, atto n. 560); tutte le innovazioni sono state però incluse in un testo organico, secondo un'esigenza di coordinamento dell'intera disciplina del contenzioso tributario, da più parti segnalata e già tenuta presente dai promotori di altra proposta di legge, pure presentata nella VIII legislatura (Camera dei deputati, atto n. 3463); inoltre, di questa proposta sono state riprese alcune disposizioni, ritenute utili al fine di snellire il corso del contenzioso tributario.

Il progetto è diviso in quattro capi:

I. - Disposizioni generali.

II. - Composizione e funzionamento delle commissioni tributarie (sezione prima: composizione delle commissioni - sezione seconda: segreterie delle commissioni tributarie - sezione terza: disposizioni per assicurare il funzionamento delle commissioni tributarie).

III. - Norme di procedura (sezione prima: procedimento davanti alla commissione tributaria di primo grado - sezione seconda: impugnazioni).

IV. - Norme transitorie. Disposizioni d'attuazione.

Sono allegate al progetto quattro tabelle: A, B, C, D.

Le principali innovazioni proposte con il progetto accluso ed i motivi che le giustificano sono esposti nella relazione che segue.

1. - Nel capo primo sono state incluse fra le disposizioni generali, oltre alle norme sulla riorganizzazione e la competenza delle commissioni tributarie (articoli 1, 2, 3) anche altre disposizioni, che costituiscono la necessaria premessa della procedura giurisdizionale o che hanno, nel diritto vigente, una collocazione impropria:

— l'articolo 4 disciplina il contenuto e la notificazione degli atti amministrativi; il comma 2, che prescrive la specifica indicazione delle somme dovute dal contribuente, va posto in relazione con la norma che prescrive al giudice di dare alla sentenza un contenuto concreto (cfr.

articolo 46) e con l'esigenza di una rapida esecuzione;

— l'articolo 5 riproduce una disposizione vigente, impropriamente collocata nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo alla riscossione delle imposte sui redditi;

— l'articolo 6 tende a semplificare ed unificare le regole sulla ripetizione dell'indebitato ed in particolare ad unificare il termine di prescrizione del diritto al rimborso;

— l'articolo 7 disciplina il termine per ricorrere contro gli atti dell'amministrazione finanziaria.

2. - L'attribuzione della giurisdizione tributaria ai tribunali ordinari e la trasformazione delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado in sezioni specializzate di tribunale e di corte d'appello costituiscono le principali innovazioni proposte.

Le innovazioni sono annunciate nell'articolo 1 del progetto e sono tradotte in regole concrete nella sezione prima del capo II. Le disposizioni degli articoli 8 e seguenti, relative alla assegnazione dei magistrati alle commissioni, alla selezione ed alla nomina dei membri laici sono in gran parte conformi ai criteri seguiti dal legislatore nel disciplinare le sezioni specializzate già esistenti in altri campi. È utile però sottolineare che l'articolo 1, collocando la commissione di primo grado presso il tribunale del capoluogo di provincia e quella di secondo grado presso la corte di appello o la sezione di corte d'appello, pone una premessa per la riduzione del numero delle nuove commissioni tributarie rispetto al numero delle commissioni esistenti. Tale riduzione (perfettamente compatibile, come si dirà, con l'effettivo carico di lavoro di ciascuna commissione) consente di prevedere l'utilizzazione di presidenti e presidenti di sezione a tempo pieno (cfr. articolo 10) ed una più accurata selezione degli esperti laici (cfr. articolo 11 e seguenti); consente inoltre di affrontare il tema di una razionale organizzazione delle segreterie (cfr. capo II, sezione seconda).

3. - L'istituzione delle sezioni specializzate è conforme ad una esplicita previsione della Carta costituzionale e corrisponde alla tradizione del nostro paese, nel quale i tribunali ordinari sono stati sempre considerati giudici naturali delle controversie tributarie. Anche nel disegno di legge delega per la riforma tributaria presentato al Parlamento il 1° luglio 1969, era prevista all'articolo 19 « la istituzione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria competenti per i giudizi, anche penali, in materia tributaria » (vi si dovette rinunciare nel corso dei lavori preparatori): la mancata adozione di siffatta disposizione è stata da molti deplorata in epoca più recente, nel corso delle vivaci polemiche cui ha dato luogo l'organizzazione di un nuovo diritto penale tributario.

La soluzione proposta (attribuzione della giurisdizione tributaria ai tribunali ordinari ed istituzione delle sezioni specializzate) comporta un aumento molto modesto dell'organico della magistratura ordinaria (350 unità: cfr. articolo 63) ed è l'unica di fatto possibile nel nostro paese:

a) una giurisdizione tributaria moderna non può essere organizzata con un massiccio reclutamento, che consenta la costituzione di tribunali speciali esclusivamente composti da giudici di ruolo; ogni tentativo in questa direzione servirebbe ad aggravare la difficoltà (già riscontrata negli ultimi anni) di ottenere la partecipazione di aspiranti idonei ai vari concorsi, per la magistratura e per la pubblica amministrazione;

b) neppure è possibile pensare ad un massiccio impiego di magistrati ordinari o amministrativi, che si dedichino alla giustizia tributaria nel tempo libero; i giudici civili e penali sono già impegnati, nei maggiori tribunali, in un'impetuosa lotta contro l'aumento dell'arretrato e i magistrati amministrativi sono già troppo distratti dai loro compiti istituzionali per i numerosi incarichi che essi ricoprono in tutti i settori della pubblica amministrazione;

c) adottando la soluzione proposta è possibile attuare, con semplici disposizioni transitorie (v. capo IV), un passaggio graduale dal sistema esistente al nuovo ed evitare così il pericolo di un altro periodo di disordine e di ritardo nell'amministrazione della giustizia tributaria, quale quello seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 636.

4. - Quale naturale conseguenza della trasformazione delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado in sezioni specializzate di tribunale e di corte d'appello il progetto prevede la soppressione della commissione tributaria centrale, rinviando al codice di procedura civile per la disciplina delle impugnazioni (articolo 49) e prescrivendo che la commissione tributaria centrale resti in funzione per il periodo transitorio (articolo 59, comma 2).

È utile ricordare che la soppressione della commissione tributaria centrale era stata prevista in tutt'e tre le proposte di legge (n. 2601 e n. 3463 della VIII legislatura e 560 della IX) ricordate nella parte introduttiva della presente relazione.

5. - Nel corso dei lavori preparatori del progetto accluso è stata esaminata l'opportunità, da più parti segnalata, di estendere a tutti i tributi la competenza per materia delle commissioni tributarie: l'estensione, pur auspicabile, è stata esclusa per non rendere troppo difficile l'avvio dei nuovi organi giurisdizionali (qualche voce si è levata per proporre una limitazione della competenza per materia ai tributi più importanti).

L'articolo 2 del progetto riproduce perciò il testo dell'articolo 1 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con la sola aggiunta della lettera l) del comma 1 (« sovrimposte relative alle imposte indicate nelle lettere precedenti ») resa necessaria per il coordinamento con la più recente legislazione.

6. - La proposta di ridurre il numero delle commissioni e delle sezioni (articoli 1 e 8 del progetto) deriva dalla preventiva

valutazione dell'effettivo carico di lavoro destinato a gravare su ciascuna commissione tributaria. Per comprensibili motivi di cautela la valutazione è stata fatta sulla base del carico attuale senza tener conto della pur prevedibile riduzione del numero dei ricorsi (in primo ed in secondo grado) per effetto di molte disposizioni contenute nel progetto.

Come risulta dal prospetto n. 1 allegato alla presente relazione, l'esistenza di alcune commissioni tributarie non è giustificata e il numero delle sezioni è spesso eccessivo: commissioni costituite in più sezioni hanno visto affluire annualmente poche centinaia di ricorsi; non sono molte le commissioni, nelle quali il carico di lavoro di ciascuna sezione supera i cinquecento ricorsi. Per effetto della riduzione prevista dal progetto il numero complessivo delle sezioni delle commissioni di primo grado scenderà da 879 a 237; il numero complessivo delle sezioni delle commissioni di secondo grado scenderà da 483 a 73. Alla riduzione del numero delle sezioni fa riscontro nel progetto l'aumento dei vice presidenti e dei membri per consentire ai presidenti (a tempo pieno) di fissare un maggior numero di udienze settimanali.

Per determinare il numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado sono stati esaminati i dati relativi ai ricorsi presentati alle commissioni stesse nel quadriennio 1976-1979; non anche quelli relativi agli anni successivi, perché in questi l'annuncio del condono fiscale potrebbe aver determinato flussi anomali. Nel quadriennio considerato sono stati presi per riferimento i dati relativi al 1978; in tale anno si è infatti registrato un afflusso superiore sia a quello dei due anni precedenti sia a quello dell'anno successivo (sono stati presentati 389.425 ricorsi nel 1976, 446.950 nel 1977, 576.856 nel 1978, 481.992 nel 1979). Si è poi considerato, tenuto conto della esperienza fatta nelle attuali commissioni tributarie di primo grado, che una sezione (con dodici membri) può agevolmente provvedere alla definizione di tremila ricorsi all'anno. I dati

relativi ai ricorsi presentati alle commissioni tributarie di primo grado sono stati presi per riferimento anche al fine di determinare il numero delle sezioni delle commissioni di secondo grado: nel periodo considerato infatti troppe decisioni di primo grado attendevano di essere notificate, sicché i dati relativi al numero dei ricorsi presentati alle commissioni di secondo grado apparivano poco significativi. Per determinare il carico di lavoro di ciascuna commissione di secondo grado si è prudenzialmente supposto che il rapporto tra il numero dei ricorsi in secondo grado e il numero dei ricorsi in primo grado sia di 1 a 5. Sulla base dell'esperienza fatta nelle attuali commissioni di secondo grado si è infine considerato che una sezione con dodici membri può agevolmente provvedere alla definizione di duemila ricorsi all'anno.

I risultati delle valutazioni fatte sono riassunti nei prospetti nn. 2, 3 e 4 allegati alla presente relazione.

7. - La preventiva valutazione del carico di lavoro di ciascuna commissione tributaria è stata posta a base anche delle disposizioni concernenti le piante organiche delle segreterie, che per la prima volta si propone di istituire (articolo 22).

Alle qualifiche ed alle mansioni del personale delle segreterie si riferiscono gli articoli 23 e 24: la materia è ivi disciplinata in modo conforme all'assetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

8. - Un'altra innovazione importante fra quelle proposte dai redattori del progetto accluso concerne il tema di rapporti fra contenzioso e riscossione coattiva, ampiamente dibattuto nel corso dei lavori preparatori del progetto medesimo e già trattato in gran parte nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 3072 (« Norme per l'unificazione delle procedure di esecuzione per la riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici ») presentata alla Camera dei deputati nel corso dell'VIII legislatura.

Si è tenuto conto dell'intollerabile ritardo della riscossione, che nel sistema

vigente si verifica soprattutto nei casi più gravi di evasione fiscale e si è preso atto che la disciplina del contenzioso è fra le cause del ritardo. Ma si è anche ritenuto di dover ricercare, nella materia delle imposte sui redditi, la parità di trattamento di tutti i contribuenti, che risulta oggi compromessa per la diversità delle regole che disciplinano l'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione nelle due ipotesi della liquidazione d'ufficio e dell'accertamento: il tema non è nuovo, ma la tendenza del legislatore ad allungare la lista dei casi di liquidazione d'ufficio ne ha fatto crescere l'importanza pratica.

Necessaria premessa delle disposizioni del progetto concernenti i rapporti fra contenzioso ed esecuzione è la garanzia di un corretto comportamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti: a questo tendono sia la norma che sottopone a controllo ministeriale e parlamentare l'attività degli uffici accertatori (articolo 32, comma 2) che quelle sullo snellimento delle procedure di rimborso (articoli 6, 46, 48).

9. - Concernono i rapporti fra contenzioso e riscossione, nel progetto accluso:

a) la disposizione che prescrive, negli atti amministrativi, la specifica indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta, di interessi, di soprattassa o di pena pecuniaria (articolo 4);

b) le disposizioni che eliminino ogni disparità di regole quanto alla proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado (articoli 37, 59);

c) la disposizione che esclude l'effetto sospensivo automatico del ricorso quanto alla riscossione dell'imposta (articolo 38);

d) le disposizioni concernenti il contenuto e l'esecutività delle sentenze di primo grado (articoli 46, 48; per quelle di secondo grado valgono le norme del codice di procedura civile).

10. - La disciplina del procedimento, qual'è proposta nel capo III del progetto

accluso, è basata su un ampio rinvio al codice di procedura civile (articoli 33, 49); sono state tuttavia conservate le semplificazioni procedurali più importanti fra quelle previste dalla legislazione vigente.

Per effetto del rinvio sono destinate a trovare applicazione nel procedimento davanti alle commissioni tributarie: il regime delle spese stabilito per le controversie civili; la disposizione che limita la proponibilità dell'appello avverso le sentenze di primo grado (cfr. articolo 50 del progetto); la disposizione che consente il ricorso immediato per cassazione in caso di accordo delle parti (articolo 360, secondo comma, codice di procedura civile; articolo 34, ultimo comma, del progetto).

Fra le innovazioni che il progetto propone meritano di essere segnalate:

a) la disposizione che consente all'amministrazione finanziaria di proporre in riconvenzionale l'aumento dell'imponibile e dell'imposta (articolo 42); una disposizione siffatta era già in vigore prima della riforma tributaria;

b) quella concernente la difesa e la rappresentanza dell'amministrazione finanziaria (articoli 34, 61);

c) quella concernente il procedimento davanti alla corte di cassazione (articoli 52, 63 comma 2).

Nel proporre l'istituzione di uno speciale ufficio provinciale del contenzioso (separato dagli uffici accertatori) si è considerato il carattere tecnico dei compiti di difesa dell'amministrazione finanziaria davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello; si è ritenuto opportuno ricercare una partecipazione più distaccata della amministrazione medesima al processo anche al fine di contenere il numero delle impugnazioni; si è pensato agli adempimenti relativi all'esecuzione delle sentenze, che il nuovo ufficio dovrà curare.

Nel proporre che il pubblico ministero intervenga nel processo di cassazione con osservazioni scritte (anziché solo oralmente all'udienza) e possa avvalersi di un apposito ufficio per lo studio delle contro-

versie tributarie si è tenuta presente non soltanto l'esigenza di un migliore contraddittorio, ma anche e soprattutto quella che la partecipazione del pubblico ministero risulti idonea ad evitare, con l'esame più accurato dei processi, oscillazioni giurisprudenziali pericolose: si è insomma considerato che nel processo tributario è più che mai necessario che dalla giurisprudenza ciascuno (l'amministrazione finanziaria e gli operatori economici) possa desumere norme di comportamento chiare e stabili.

11. - Il capo IV del progetto accluso contiene le norme transitorie e le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

L'importanza delle innovazioni proposte nei capi precedenti ha suggerito la previsione di una lunga *vacatio legis* (articolo 53); ma si è prevista una scadenza più ravvicinata per le disposizioni concernenti le attività amministrative che pre-

cedono il contenzioso e per le disposizioni relative all'organizzazione delle nuove strutture (articolo 54 e seguenti).

Sembra utile segnalare:

che si è cercato di utilizzare nelle nuove commissioni, per il periodo transitorio e nei limiti del possibile, i magistrati, i membri e i funzionari già addetti alle commissioni attualmente esistenti (articoli 57, 58, 60);

che sono state incluse nel progetto tutte le disposizioni necessarie al fine di ottenere che le nuove commissioni siano tempestivamente dotate dei locali e delle attrezzature occorrenti (articolo 62);

che l'articolo 64 del progetto, prevedendo la riassunzione in servizio di magistrati in pensione (si tratta di quelli dimessi in applicazione delle leggi sui combattenti) è destinato ad ottenere il rapido recupero di poco meno di cento unità.

PROSPETTO N. 1

COMMISSIONI DI PRIMO GRADO ESISTENTI

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Acqui Terme	3	362	120
Agrigento	4	2.399	600
Alba	4	981	245
Alessandria	5	1.484	296
Ancona	5	580	116
Aosta	3	1.132	377
Arezzo	6	2.487	414
Ariano Irpino	3	858	286
Ascoli Piceno	4	573	143
Asti	5	1.190	238
Avellino	5	1.772	354
Avezzano	3	1.054	351
Bari	10	7.362	736
Bassano del Grappa	4	304	76
Belluno	6	1.069	178
Benevento	6	2.750	458
Bergamo	10	2.903	290
Biella	4	4.905	1.226
Bologna	10	10.536	1.053
Bolzano	4	1.687	420
Brescia	15	4.103	274

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Brindisi	4	1.163	290
Busto Arsizio	5	1.561	312
Cagliari	5	3.032	606
Caltagirone	4	425	107
Caltanissetta	5	1.298	260
Camerino	3	166	55
Campobasso	4	602	150
Casale Monferrato	4	511	128
Cassino	4	1.896	474
Castrovillari	4	561	140
Catania	7	7.458	1.065
Catanzaro	5	812	162
Chiavari	4	1.213	303
Chieti	3	484	161
Civitavecchia	2	1.163	581
Como	6	2.964	494
Cosenza	4	2.341	585
Crema	2	433	216
Cremona	4	1.025	256
Crotone	3	669	223
Cuneo	6	1.576	262
Enna	4	760	180
Fermo	3	727	242

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Ferrara	6	4.107	684
Firenze	7	11.950	1.707
Foggia	5	4.334	866
Forlì	6	1.110	185
Frosinone	5	2.431	486
Genova	12	10.506	875
Gorizia	4	1.249	312
Grosseto	6	3.996	661
Imperia	3	778	259
Isernia	2	638	319
Ivrea	4	704	176
Lagonegro	4	749	187
Lamezia Terme	4	430	107
Lanciano	4	213	53
Lanusei	2	165	82
L'Aquila	3	1.458	486
Larino	4	623	155
La Spezia	6	1.889	314
Latina	5	2.030	406
Lecce	8	1.700	212
Lecco	6	1.466	244
Livorno	5	4.085	817
Locri	4	926	231

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Lodi	5	1.745	349
Lucca	6	2.904	484
Lucera	3	267	89
Macerata	5	1.173	234
Mantova	5	2.319	263
Marsala	5	904	180
Massa	3	1.550	516
Matera	5	840	168
Melfi	3	190	63
Messina	10	8.147	814
Milano	50	109.996	2.199
Mistretta	2	302	151
Modena	7	1.374	196
Modica	3	205	68
Mondovì	5	296	59
Montepulciano	2	387	193
Monza	5	5.808	1.160
Napoli	20	67.088	3.354
Nicosia	4	230	57
Novara	4	5.378	1.344
Nuoro	3	766	255
Oristano	6	1.091	181
Oivieto	3	211	70

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Padova	8	4.486	560
Palermo	10	9.157	915
Palmi	4	329	82
Paola	4	624	155
Parma	9	1.267	140
Patti	4	957	239
Pavia	3	1.716	572
Perugia	8	4.535	566
Pesaro	5	506	101
Pescara	5	1.348	269
Piacenza	6	2.684	447
Pinerolo	5	628	125
Pisa	6	1.535	255
Pistoia	3	4.187	1.395
Pordenone	5	1.090	218
Potenza	6	2.022	337
Prato	2	2.932	1.466
Ragusa	4	1.426	356
Ravenna	3	1.358	452
Reggio Calabria	4	910	227
Reggio Emilia	7	2.118	302
Rieti	5	1.104	220
Rimini	3	1.575	525

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Roma	30	95.000	3.166
Rossano	3	376	125
Rovereto	3	552	184
Rovigo	6	1.392	232
Sala Consilina	2	139	69
Salerno	9	10.093	1.121
Saluzzo	4	291	72
San Remo	3	1.480	493
Santa Maria Capua Vetere	8	18.430	2.303
Sant'Angelo dei Lombardi	4	150	37
Sassari	5	1.700	340
Savona	5	2.147	429
Sciacca	4	617	154
Siena	3	1.549	516
Siracusa	5	1.281	256
Sondrio	5	864	172
Spoletto	4	264	66
Sulmona	3	363	121
Taranto	6	1.925	320
Tempio Pausania	2	800	400
Teramo	3	818	272
Termini Imerese	3	2.000	666
Terni	4	1.630	407

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 1

Commissioni	Numero attuale delle sezioni	Ricorsi pervenuti nel 1978	Carico per sezione
Tolmezzo	4	707	174
Torino	20	31.420	1.571
Tortona	3	337	112
Trani	7	1.559	222
Trapani	3	1.461	487
Trento	7	1.908	272
Treviso	8	2.700	336
Trieste	2	1.511	755
Udine	10	1.283	128
Urbino	3	387	129
Vallo della Lucania	4	549	137
Varese	4	2.552	638
Vasto	3	437	145
Velletri	5	4.202	840
Venezia	15	4.711	314
Verbania	4	1.274	318
Vercelli	6	7.497	1.249
Verona	8	4.613	576
Vibo Valentia	4	587	144
Vicenza	8	2.458	307
Vigevano	4	1.015	253
Viterbo	6	1.916	319
Voghera	5	396	79

PROSPETTO N. 2

COMMISSIONI PROVINCIALI DI PRIMO GRADO
(Articolo 1 del progetto)

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Agrigento	3.016	4	1
Alessandria	2.694	5	1
Ancona	580	5	1
Aosta	1.132	3	1
Arezzo	2.487	6	1
Ascoli Piceno	1.300	4	1
Asti	1.190	5	1
Avellino	2.780	5	1
Bari	8.921	10	3
Belluno	1.069	6	1
Benevento	2.750	6	1
Bergamo	2.903	10	1
Bologna	10.536	10	4
Bolzano	1.687	4	1
Brescia	4.103	15	2
Brindisi	1.163	4	1
Cagliari	3.032	5	1
Caltanissetta	1.298	5	1
Campobasso	1.225	4	1
Caserta (S. Maria Capua Vetere)	18.430	8	6
Catania	7.883	7	3
Catanzaro	2.498	5	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Chieti	1.134	3	1
Como	4.430	6	2
Cosenza	3.902	4	2
Cremona	1.458	4	1
Cuneo	3.144	6	1
Enna	980	4	1
Ferrara	4.107	6	2
Firenze	14.882	7	5
Foggia	4.601	5	2
Forlì	2.685	6	1
Frosinone	4.327	5	2
Genova	11.719	12	4
Gorizia	1.249	4	1
Grosseto	3.996	6	2
Imperia	2.258	3	1
Isernia	638	2	1
L'Aquila	2.875	3	1
La Spezia	1.889	6	1
Latina	2.030	5	1
Lecce	1.700	8	1
Livorno	4.085	5	2
Lucca	2.904	6	1
Macerata	1.339	5	1
Mantova	2.319	5	1
Massa Carrara	1.550	3	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Matera	840	5	1
Messina	5.406	10	2
Milano	117.547	50	40
Modena	1.374	7	1
Napoli	67.088	20	20
Novara	6.652	4	3
Nuoro	931	3	1
Oristano	1.091	6	1
Padova	4.486	8	2
Palermo	11.157	10	4
Parma	1.267	9	1
Pavia	3.127	3	1
Perugia	4.799	8	2
Pesaro	893	5	1
Pescara	1.348	5	1
Piacenza	2.684	6	1
Pisa	1.535	6	1
Pistoia	4.187	3	2
Potenza	2.961	6	1
Pordenone	1.090	5	1
Ragusa	1.631	4	1
Ravenna	1.358	3	1
Reggio Calabria	2.165	4	1
Reggio Emilia	2.118	7	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero attuale delle sezioni	Numero di sezioni proposto
Rieti	1.104	5	1
Roma	100.365	30	30
Rovigo	1.392	6	1
Salerno	10.791	9	4
Sassari	2.500	5	1
Savona	2.147	5	1
Siena	1.936	3	1
Siracusa	1.281	5	1
Sondrio	864	5	1
Taranto	1.925	6	1
Teramo	818	3	1
Terni	1.841	4	1
Torino	32.752	20	11
Trapani	2.365	3	1
Trento	2.460	7	1
Treviso	2.700	8	1
Trieste	1.511	2	1
Udine	1.990	10	1
Varese	4.113	4	2
Venezia	4.711	15	2
Vercelli	12.402	6	4
Verona	4.613	8	2
Vicenza	2.762	8	1
Viterbo	1.916	6	1

PROSPETTO N. 3

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO DELLE SEDI
DI CORTE D'APPELLO E DI SEZIONE DI CORTE D'APPELLO
(ARTICOLO 1 DEL PROGETTO).

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero di sezioni attuale	Numero di sezioni proposto
Ancona (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro)	900	4	1
Bari (Bari, Foggia)	2.800	7	2
Bologna (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia)	5.300	7	3
Brescia (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)	2.000	4	1
Cagliari (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari)	1.600	6	1
Caltanissetta (Caltanissetta, Enna)	500	4	1
Campobasso (Campobasso, Isernia)	400	5	1
Catania (Catania, Ragusa, Siracusa)	2.500	6	2
Catanzaro (Catanzaro, Cosenza)	1.300	3	1
Firenze (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena)	7.200	6	4
Genova (Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona)	4.000	10	2
L'Aquila (Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo)	1.200	5	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 3

Commissioni	Carico di lavoro presumibile	Numero di sezioni attuale	Numero di sezioni proposto
Lecce (Brindisi, Lecce, Taranto)	1.000	5	1
Messina (Messina)	1.100	7	1
Milano (Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese)	26.000	19	13
Napoli (Avellino, Benevento, Napoli, Santa Maria Capua Vetere)	18.000	18	9
Palermo (Agrigento, Palermo, Trapani) . .	3.400	7	2
Perugia (Perugia, Terni)	1.400	4	1
Potenza (Matera, Potenza)	900	4	1
Reggio Calabria (Reggio Calabria)	500	5	1
Roma (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo)	22.000	12	11
Salerno (Salerno)	2.400	4	2
Torino (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli)	12.000	11	6
Trento (Bolzano, Trento)	900	5	1
Trieste (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)	1.200	5	1
Venezia (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)	4.500	5	3

PROSPETTO N. 4

NUMERO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
E DELLE SEZIONI

	Esistenti —	Previste dal progetto —
Commissioni tributarie di primo grado . .	159	95
Sezioni delle commissioni tributarie di primo grado	879	237
Commissioni tributarie di secondo grado	95	26
Sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado	483	73

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Riorganizzazione delle commissioni tributarie).

1. La commissione tributaria di primo grado è costituita quale sezione specializzata presso il tribunale del capoluogo di provincia ed ha competenza territoriale estesa al territorio della provincia. La commissione tributaria di primo grado della provincia di Caserta è costituita presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. La commissione tributaria di secondo grado è costituita quale sezione specializzata presso la corte d'appello o la sezione di corte d'appello ed ha competenza territoriale estesa al distretto della corte o della sezione.

ART. 2.

(Competenza per materia).

1. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) imposta locale sui redditi;

d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte terza della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) imposta di registro;

g) imposta sulle successioni e sulle donazioni;

h) imposte ipotecarie;

i) imposta sulle assicurazioni;

l) sovrimposte relative alle imposte indicate nelle lettere precedenti.

2. Appartengono altresì alla competenza delle commissioni tributarie le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione e il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza e il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

ART. 3.

(Competenza per territorio).

1. Il ricorso contro gli atti di un ufficio finanziario deve essere proposto alla commissione tributaria di primo grado del luogo ove ha sede l'ufficio; il ricorso contro gli atti di un centro di servizio deve essere proposto alla commissione della provincia nella quale ha sede l'ufficio delle imposte di cui all'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La competenza della commissione tributaria di secondo grado è determinata dal luogo ove ha sede la commissione tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata.

ART. 4.

(Atti dell'amministrazione finanziaria).

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria debbono contenere l'indicazione dell'impugnazione ammessa, delle modalità e del termine per proporla e del giudice competente. Debbono essere notificati a tutti i soggetti interessati.

2. L'atto di accertamento o di liquidazione dell'imposta o il provvedimento che applica una sopratassa o una sanzione amministrativa pecuniaria deve contenere la specifica indicazione delle somme dovute; se sono dovuti interessi, ne deve indicare la misura e la decorrenza.

ART. 5.

(Ricorsi in materia di imposte sui redditi).

1. Se l'imposta sul reddito è stata determinata senza tener conto dei versamenti diretti eseguiti o delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati o accertati, il ricorso alla commissione tributaria di primo grado può essere proposto anche in caso di omessa indicazione dei versamenti o delle ritenute nella dichiarazione annuale dei redditi o di omessa presentazione dei relativi documenti.

ART. 6.

(Ripetizione dell'indebito).

1. Salvo il disposto del comma 2 la domanda di rimborso delle somme indebitamente pagate deve essere proposta all'ufficio tributario competente. Il ricorso alla commissione tributaria di primo grado non può essere proposto se non sono trascorsi novanta giorni dalla intimazione a provvedere sulla domanda, trasmessa all'ufficio tributario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La domanda di rimborso può essere proposta davanti alla commissione tribu-

taria di primo grado se è proposto ricorso contro l'accertamento o la liquidazione dell'imposta contro l'ingiunzione o la cartella di pagamento e vi è connessione tra la domanda e l'oggetto del ricorso.

3. Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di tre anni.

ART. 7.

(Termine per ricorrere).

1. Salvo il disposto dell'articolo 6, il termine per ricorrere contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria, la cartella di pagamento o l'avviso di mora è di sessanta giorni. Il termine decorre dalla notificazione dell'atto.

2. Se in pendenza del termine di cui al comma 1 si verifica la morte o è dichiarata l'incapacità della parte interessata il termine è prorogato di sei mesi.

CAPO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

SEZIONE I - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI.

ART. 8.

(Sezioni delle commissioni tributarie).

1. La commissione di primo o di secondo grado è formata da una o più sezioni; ad ogni sezione sono assegnati un presidente, non più di due vice presidenti e un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dodici. Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o di un vice presidente e di due membri.

2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione e il numero complessivo dei membri da assegnare a ciascuna commis-

sione sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le tabelle possono essere modificate, in relazione al carico di lavoro di ciascuna commissione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 9.

(Presidente della commissione).

1. Il presidente della commissione di primo o di secondo grado presiede l'unica o la prima sezione.

2. Il presidente della commissione è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente più anziano di età; se la commissione è costituita in più sezioni, è sostituito dal presidente di sezione più anziano di età.

ART. 10.

(Nomina dei presidenti e dei vice presidenti).

1. Il presidente della commissione tributaria di primo grado, il presidente di sezione e i vice presidenti sono scelti fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio nel tribunale presso il quale la commissione è costituita.

2. Il presidente della commissione tributaria di secondo grado, il presidente di sezione e i vice presidenti sono scelti fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato d'appello in servizio presso la corte d'appello o la sezione di corte d'appello.

3. Le disposizioni concernenti l'assegnazione dei magistrati alle sezioni del tribunale o della corte d'appello si applicano all'assegnazione dei magistrati agli uffici di presidente, presidente di sezione e vice presidente delle commissioni tributarie, salvo il disposto dei commi 4 e 5.

4. L'assegnazione all'ufficio di presidente o di presidente di sezione ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. I magistrati assegnati all'ufficio di presidente o di presidente di sezione sono esonerati da ogni altro servizio.

ART. 11.

(Nomina dei membri delle commissioni tributarie).

1. I membri della commissione tributaria di primo o di secondo grado sono scelti mediante sorteggio fra gli esperti iscritti nell'apposito albo. Al sorteggio procede il tribunale o la corte d'appello o la sezione di corte d'appello con l'assistenza del cancelliere.

2. L'assegnazione dei membri alla commissione è disposta con decreto del presidente del tribunale o del presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello per un periodo di dieci anni ovvero fino al settantesimo anno di età per i membri che hanno già compiuto il sessantesimo.

ART. 12.

(Istituzione degli albi degli esperti).

1. L'albo degli esperti della commissione tributaria di primo grado è istituito presso il tribunale.

2. L'albo degli esperti della commissione tributaria di secondo grado è istituito presso la corte d'appello o la sezione di corte d'appello.

3. Il cancelliere del tribunale o il cancelliere della corte d'appello o della sezione di corte d'appello è responsabile della tenuta dell'albo, fermi i poteri di vigilanza del presidente.

ART. 13.

(Requisiti per l'iscrizione negli albi).

1. L'iscrizione nell'albo degli esperti della commissione di primo o di secondo

grado è riservata ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale della commissione o in una provincia limitrofa, i quali godano dei diritti civili e politici, siano di buona condotta e non abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. Per l'iscrizione nell'albo della commissione tributaria di primo grado è stabilita l'età minima di trent'anni compiuti e sono prescritti il diploma di scuola media superiore e un'esperienza quinquennale nelle materie giuridiche o tributarie.

3. Per l'iscrizione nell'albo della commissione tributaria di secondo grado è stabilita l'età minima di trentacinque anni compiuti e sono prescritti il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e una esperienza quinquennale nelle materie giuridiche o tributarie.

4. È escluso dall'iscrizione negli albi:

a) chi è stato dichiarato decaduto dall'incarico di membro di una commissione tributaria;

b) chi ha riportato condanna a pena detentiva per un delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) l'impiegato dello Stato o di un ente pubblico cessato dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o dalla dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti.

ART. 14.

(Incompatibilità).

1. Non possono essere iscritti negli albi delle commissioni tributarie finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del Parlamento nazionale e quelli del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i magistrati dell'ordine giudiziario e i magistrati amministrativi;

- d) i prefetti;
 - e) gli intendenti di finanza;
 - f) i dipendenti delle intendenze di finanza e quelli dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali;
 - g) coloro che come dipendenti di enti che applicano tributi o hanno una partecipazione al gettito dei tributi di cui all'articolo 2 o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi medesimi;
 - h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente e i funzionari civili dei corpi di polizia in attività di servizio;
 - i) gli impiegati addetti alle segreterie e ai servizi delle commissioni tributarie;
 - l) gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
2. Nessuno può essere iscritto in più albi.

ART. 15.

(Formazione e aggiornamento degli albi).

1. Sono iscritti nell'albo della commissione tributaria di primo o di secondo grado gli esperti designati, a richiesta del presidente del tribunale e del presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello:

- a) dai consigli provinciali. Nella regione Valle d'Aosta la designazione è di competenza del consiglio regionale;
- b) dagli ordini e dai collegi professionali;
- c) dalle associazioni di categoria;
- d) dalle camere di commercio.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'albo della commissione tributaria di primo o di secondo grado gli impiegati dello Stato della carriera direttiva in ser-

vizio o in congedo e gli ufficiali della guardia di finanza in congedo.

3. Il numero degli esperti iscritti nell'albo della commissione tributaria di primo o di secondo grado deve essere pari al doppio del numero dei membri assegnati alla commissione. Se il numero degli iscritti è ridotto di un quarto il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello promuove i provvedimenti necessari al fine di reintegrarlo.

4. L'iscrizione nell'albo degli esperti della commissione tributaria di primo o di secondo grado è disposta dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal consiglio giudiziario del distretto su proposta del presidente del tribunale o del presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello. Se il numero delle designazioni o delle domande è superiore al numero degli esperti da iscrivere si procede ad una valutazione comparativa dei titoli; a parità di titoli è preferito il più anziano di età. Per l'iscrizione nell'albo della commissione tributaria di secondo grado sono in ogni caso preferiti gli esperti che per almeno cinque anni sono stati membri di una commissione tributaria di primo grado.

ART. 16.

(Cancellazione dall'albo).

1. Gli esperti iscritti nell'albo della commissione tributaria di primo o di secondo grado sono cancellati dall'albo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; se già nominati membri della commissione restano in carica fino alla scadenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 11.

2. Gli esperti iscritti nell'albo della commissione di primo o di secondo grado sono cancellati dall'albo e se già nominati membri della commissione decadono dall'incarico se perdono uno dei requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo 13 o incorrono in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 dello stesso articolo o

in uno dei motivi di incompatibilità previsti all'articolo 14.

3. I membri della commissione tributaria di primo o di secondo grado decadono dall'incarico e sono cancellati dall'albo:

a) se, senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive;

b) se, nel periodo di un anno, risultano assenti dal quaranta per cento delle udienze ad essi assegnate;

c) se, non avendo steso la sentenza nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della sezione;

d) se violano le norme sull'astensione;

e) se si rivelano inadatti ai compiti ad essi affidati per legge.

4. La decadenza e la cancellazione dall'albo sono deliberate dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente del tribunale o del presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello.

ART. 17.

(Doveri e responsabilità dei membri delle commissioni tributarie).

1. I membri delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

2. Le disposizioni del codice di procedura civile concernenti l'astensione, la recusazione e la responsabilità dei giudici si osservano in quanto applicabili ai membri delle commissioni tributarie.

ART. 18.

(Giuramento).

1. I membri delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado sono

tenuti a prestare giuramento all'atto dell'ammissione in carica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al Suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ». Il giuramento è prestato pronunciando la formula e sottoscrivendola.

2. Il giuramento è ricevuto dal presidente del tribunale o dal presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello. I verbali sono conservati presso il tribunale o presso la corte d'appello o la sezione di corte d'appello.

ART. 19.

(Composizione delle sezioni).

1. Prima dell'inizio di ogni anno il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello sentito il presidente della commissione, assegna i membri alle sezioni assicurando la rotazione almeno ogni tre anni.

2. Non possono far parte della stessa sezione i coniugi, i parenti o gli affini entro il primo grado.

ART. 20.

(Calendario delle udienze).

1. Prima dell'inizio di ogni anno il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello, sentito il presidente della commissione, stabilisce il numero delle udienze settimanali di ciascuna sezione in relazione al carico di lavoro; il presidente di sezione della commissione fissa le udienze straordinarie necessarie per la eliminazione dell'eventuale lavoro arretrato. Le udienze sono tenute, per quanto possibile, nelle ore pomeridiane.

2. Il presidente della commissione stabilisce all'inizio di ogni trimestre i turni di presenza per l'eventuale sostituzione all'udienza dei membri impediti o assenti.

SEZIONE II - SEGRETERIE
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

ART. 21.

(Assegnazione del personale alle segreterie).

1. Alle segreterie delle commissioni tributarie è assegnato personale dipendente dall'amministrazione finanziaria. L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro delle finanze.

2. Il personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie conserva lo stato giuridico e il trattamento del ruolo e della qualifica cui appartiene, salve le disposizioni della presente legge e quelle contenute nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93.

3. L'assegnazione del personale appartenente alla sesta qualifica funzionale o ad una qualifica funzionale superiore può essere revocata a domanda o con il consenso dell'interessato. Può essere revocata d'ufficio su conforme parere del presidente della commissione.

ART. 22.

(Piante organiche delle segreterie).

1. Il numero e le qualifiche degli impiegati da assegnare alle commissioni tributarie sono indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le tabelle indicate al comma 1 possono essere modificate, in relazione al carico di lavoro di ciascuna commissione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 23.

(Direttori e segretari).

1. Agli impiegati aventi qualifica di primo dirigente sono attribuite le fun-

zioni di direttore di segreteria nelle commissioni con più di cinque sezioni. Agli impiegati appartenenti all'ottava qualifica funzionale sono attribuite le funzioni di direttore di segreteria nelle commissioni con più di due e non più di cinque sezioni. Agli impiegati appartenenti alla settima qualifica funzionale sono attribuite le funzioni di direttore di sezione.

2. Il direttore di segreteria o in mancanza il direttore di sezione più anziano è responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria della commissione, cura i rapporti con il pubblico, dispone l'assegnazione del personale ai diversi servizi, provvede agli adempimenti di competenza in materia di diritti, doveri, responsabilità e disciplina del personale, amministra le spese di gestione dell'ufficio. Restano ferme le vigenti disposizioni sulle sanzioni disciplinari e sui trasferimenti.

3. Il direttore di sezione è responsabile dell'andamento dei servizi di una sezione della commissione, cura i rapporti con il pubblico, esercita funzioni di segretario all'udienza quando ciò sia necessario per l'assenza o l'impedimento dell'impiegato a ciò destinato o per esigenze di servizio.

4. Gli impiegati appartenenti alla sesta qualifica funzionale esercitano le funzioni di segretario alle udienze della commissione, collaborano con il direttore della segreteria o della sezione e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

ART. 24.

(Servizi di archivio, copia notificazioni e anticamera).

1. Gli impiegati appartenenti alla quarta e alla quinta qualifica funzionale possono essere adibiti alle seguenti mansioni:

a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;

b) svolgimento delle attività concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, lo smistamento

degli atti da notificare e la spedizione della corrispondenza;

c) copiatura e riproduzione degli atti e della corrispondenza con macchine da scrivere e fotoriproduttrici;

d) ogni altra mansione d'ordine ed esecutiva necessaria per il buon andamento dei servizi della segreteria.

2. Agli impiegati appartenenti alla quarta qualifica funzionale possono essere affidate le mansioni di messo notificatore con attribuzione dei compensi previsti dalla legge.

3. Gli impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta sono addetti al servizio di anticamera.

ART. 25.

(Sostituzione dei funzionari di segreteria o del messo notificatore).

1. In caso di mancanza, di assenza o di impedimento del direttore di segreteria, del direttore di sezione o del segretario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate ad un cancelliere o ad un segretario dell'ordine giudiziario.

2. Il presidente della commissione o della sezione affida la notificazione o la comunicazione di atti e provvedimenti all'ufficiale giudiziario, all'ufficiale esattoriale o al messo comunale se rileva difficoltà o ritardi nel servizio delle notificazioni.

ART. 26.

(Responsabilità civile del segretario e del messo notificatore).

1. Le disposizioni relative alla responsabilità civile del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario si applicano al segretario e al messo notificatore della commissione tributaria.

ART. 27.

*(Registri di segreteria.
Atti del segretario).*

1. Le disposizioni relative ai registri di cancelleria del tribunale e agli atti del cancelliere si osservano in quanto applicabili per i registri della segreteria e gli atti del segretario della commissione tributaria.

ART. 28.

*(Stampati. Automazione dei servizi.
Comunicazioni al Ministero delle finanze).*

1. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia:

a) sono emanate le disposizioni necessarie per l'automazione dei servizi delle commissioni tributarie;

b) sono stabiliti i dati e le notizie, che le segreterie delle commissioni tributarie debbono comunicare al Ministero delle finanze anche al fine della rilevazione sistematica dell'esito degli accertamenti effettuati da ciascun ufficio tributario;

c) sono approvati i modelli dei registri della segreteria e degli stampati e sono stabilite le norme per la regolare fornitura di essi alle commissioni tributarie.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER ASSICURARE
IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TRI-
BUTARIE.

ART. 29.

*(Spese per il funzionamento
delle commissioni tributarie).*

1. Sono a carico del Ministero delle finanze:

a) le spese per l'acquisizione e la manutenzione dei locali, dei mobili, delle

macchine e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento delle commissioni tributarie;

b) le spese per il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia dei locali;

c) le spese per la fornitura di carta, di registri, di stampati e di ogni altro materiale occorrente;

d) le spese e i compensi per la notificazione e la comunicazione di atti;

e) i compensi ai componenti delle commissioni tributarie e delle segreterie previsti dalla presente legge;

f) ogni altra spesa per il funzionamento delle commissioni tributarie.

ART. 30.

*(Compensi ai componenti
delle commissioni tributarie).*

1. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro è annualmente determinato il compenso unitario per ogni ricorso deciso dalle commissioni tributarie.

2. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la quota dell'ammontare complessivo dei compensi attribuiti a ciascuna commissione da ripartire in parti uguali fra i presidenti, i presidenti di sezione e i vice presidenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le quote da ripartire fra i direttori di segreteria, i direttori di sezione e i segretari in parti uguali e fra i membri della commissione in proporzione del numero dei ricorsi per i quali ciascuno ha redatto la decisione.

3. Le quote stabilite per il personale dipendente dall'amministrazione finanziaria sono corrisposte in aggiunta ad ogni altro compenso o maggiorazione giornaliera stabilito dagli accordi sindacali.

4. La quota da ripartire fra i membri è stabilita tenuto conto del numero dei membri di ciascuna commissione e non può essere inferiore al sessanta per cento né superiore al settantacinque per cento

dell'ammontare complessivo dei compensi attribuiti a ciascuna commissione. All'atto della liquidazione dei compensi sono altresì liquidate le somme spettanti per il rimborso delle spese di viaggio ai membri residenti in comuni diversi da quello della sede della commissione.

ART. 31.

(Gestione delle spese d'ufficio).

1. Fermo il disposto dell'articolo 29 la gestione delle spese d'ufficio e di quelle relative alle notificazioni e alle comunicazioni è demandata alla segreteria della commissione tributaria nei limiti e con le modalità stabiliti per le cancellerie giudiziarie.

ART. 32.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello trasmette al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle finanze una relazione sulla attività svolta dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, corredata con i dati statistici relativi al contenzioso tributario; segnala le questioni che più danno luogo a controversie, riferisce le eventuali difficoltà di funzionamento della commissione e indica i rimedi necessari.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministro delle finanze riferisce al Parlamento sullo stato del contenzioso tributario, comunicando le notizie e i dati di cui al comma 1, i dati relativi all'esito degli accertamenti effettuati da ciascun ufficio tributario ed i provvedimenti eventualmente adottati.

CAPO III
NORME DI PROCEDURA

SEZIONE I - PROCEDIMENTO
DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO.

ART. 33.

(Norme applicabili).

1. Al procedimento davanti alla commissione tributaria di primo grado si applicano le norme del libro primo del codice di procedura civile e quelle del libro secondo concernenti il procedimento davanti al tribunale compatibilmente con le disposizioni della presente legge. Per le notificazioni e le comunicazioni si osservano le disposizioni delle leggi speciali concernenti la notificazione e la comunicazione di atti in materia civile.

ART. 34.

*(Difesa e rappresentanza
dell'amministrazione finanziaria).*

1. La difesa e la rappresentanza dell'amministrazione finanziaria sono attribuite all'intendente di finanza.

2. Le comunicazioni di atti, provvedimenti e avvisi prescritte dalla presente legge sono fatte all'intendente di finanza mediante deposito della copia nella segreteria della commissione tributaria.

3. L'intendente di finanza consente la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria di primo grado nell'ipotesi prevista all'articolo 360, secondo comma, del codice di procedura civile.

ART. 35.

*(Difesa e rappresentanza
delle altre parti).*

1. Il ricorrente, l'interveniente o il chiamato in giudizio può agire personalmente o mediante procuratore generale o

speciale. La procura speciale è conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; può essere conferita con scrittura privata non autenticata al coniuge o ad un parente o affine entro il quarto grado ai soli fini della discussione orale.

2. La parte o il procuratore generale o speciale può farsi assistere e rappresentare in giudizio da persona iscritta nell'albo degli avvocati e dei procuratori, dei notai, dei dottori commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dei dottori in agraria, dei ragionieri, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei periti agrari, dei consulenti del lavoro o degli spedizionieri doganali oppure da persona iscritta nell'elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze o dal funzionario di un'associazione di categoria iscritto nell'apposito elenco da tenersi presso la commissione tributaria.

3. Se l'incarico di cui al comma 2 è conferito in un atto del processo, la sottoscrizione è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente all'udienza e se ne dà atto verbale.

ART. 36.

(Contenuto del ricorso).

1. Il ricorso alla commissione tributaria di primo grado deve contenere:

a) l'indicazione della commissione adita;

b) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante;

c) l'indicazione della residenza del ricorrente o del domicilio eletto;

d) l'indicazione del provvedimento o dell'atto cui la controversia si riferisce e dell'ufficio che lo ha emesso;

e) l'oggetto della domanda e la sommaria indicazione delle ragioni che la giustificano;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo rappresentante legale o del procuratore alla lite.

2. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice del provvedimento o dell'atto di cui alla lettera *d*) del comma 1.

3. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel comma 1.

ART. 37.

(Presentazione del ricorso).

1. Il ricorso è proposto mediante consegna alla segreteria della commissione tributaria di primo grado, che ne rilascia ricevuta. Può essere spedito in plico raccomandato; si considera pervenuto nel giorno della spedizione.

ART. 38.

(Sospensione dell'esecuzione).

1. Per effetto della proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado è sospesa l'esecuzione per la riscossione della pena pecuniaria. Il presidente della commissione, viste le ragioni addotte dalle parti, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione per la riscossione dell'imposta, della soprattassa e degli interessi; il provvedimento è dato con decreto motivato su istanza della parte interessata.

ART. 39.

(Fascicolo del processo).

1. La segreteria della commissione forma il fascicolo d'ufficio inserendoci il ricorso e i documenti presentati dal ricorrente.

2. Nel fascicolo d'ufficio sono successivamente inseriti le memorie e i documenti presentati dalle parti, i verbali e gli atti del processo. I decreti e le ordinanze sono inseriti nel fascicolo in originale; la sentenza è inserita in copia.

3. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio.

4. Dopo la definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ed entro cinque anni dalla definizione medesima ciascuna parte può chiedere la restituzione dei documenti prodotti.

ART. 40.

(Fissazione dell'udienza).

1. Il presidente della commissione, se questa è costituita in un'unica sezione, provvede con decreto, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso, alla nomina del relatore e alla fissazione dell'udienza. Se la commissione è costituita in due o più sezioni, il presidente provvede all'assegnazione del ricorso alla sezione entro quindici giorni dalla presentazione; il presidente della sezione provvede, con decreto, entro i successivi quindici giorni, alla nomina del relatore e alla fissazione dell'udienza.

2. La segreteria comunica alle parti, senza ritardo, il ricorso e il decreto del presidente della commissione o della sezione. La comunicazione deve essere fatta almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'udienza.

3. L'udienza fissata a norma dei commi 1 e 2 può essere rinviata:

a) per il compimento di atti istruttori;

b) se è sopravvenuto un impedimento del relatore e non è possibile la sua sostituzione;

c) se la parte prova l'impossibilità di comparire all'udienza;

d) se per la avvenuta presentazione di documenti o memorie è necessario concedere alla parte un termine per preparare la difesa o integrare i motivi di ricorso;

e) per gravi esigenze di servizio.

4. Il rinvio deve essere disposto, di regola, a udienza fissa. In ogni caso il rinvio è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima della data stabilita per la nuova udienza; il rinvio disposto in udienza è comunicato oralmente alle parti presenti.

ART. 41.

(Deposito di documenti e memorie).

1. La parte può presentare documenti fino al ventesimo giorno precedente l'udienza di discussione. I documenti debbono essere elencati nel ricorso o nello scritto difensivo cui sono allegati. Se prodotti separatamente debbono essere elencati in apposita nota debitamente sottoscritta; copia della nota in carta semplice deve essere depositata per le altre parti.

2. Fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione la parte può presentare memorie, depositando l'originale e copia in carta semplice per le altre parti.

ART. 42.

(Domande riconvenzionali).

1. Nel giudizio relativo alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 2 l'amministrazione finanziaria, se è in possesso di elementi nuovi, propone in via riconvenzionale l'aumento dell'imponibile, dell'imposta o delle altre somme indicate nell'atto di accertamento o di liquidazione dell'imposta o iscritte a ruolo, ancorché sia decorso il termine per l'accertamento. Si considerano nuovi gli elementi che non sono stati già valutati al fine della liquidazione o dell'accertamento.

2. La domanda riconvenzionale è proposta con memoria depositata a norma del comma 2 dell'articolo 41.

ART. 43.

(Trattazione della causa).

1. All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti. Il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

2. Se appare necessario il compimento di atti istruttori la commissione dà con ordinanza le disposizioni necessarie. L'or-

dinanza è comunicata oralmente alle parti presenti e a cura della segreteria alle altre parti.

3. Fuori dell'ipotesi considerata nel comma 2, la commissione provvede con sentenza alla definizione della controversia.

4. Di ogni udienza è redatto verbale dal segretario.

ART. 44.

(Istruzione della causa).

1. La commissione tributaria ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti conferite agli uffici tributari dalle singole leggi d'imposta. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2. Salvo che ritenga di nominare un consulente tecnico, la commissione può richiedere la relazione di organi tecnici dell'amministrazione dello Stato. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti; entro trenta giorni dalla comunicazione la parte può chiedere al presidente la fissazione di un termine per presentare la relazione di un consulente di parte.

3. Il collegio può delegare l'esecuzione di adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire e far constare a verbale richieste e deduzioni.

ART. 45.

(Decisione della causa).

1. La sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione della causa e il dispositivo, sottoscritto dal presidente e dal relatore, è depositato nella segreteria. La deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni se le questioni controverse appaiono particolarmente difficili o complesse.

2. La sentenza deve essere depositata nella segreteria entro trenta giorni dalla deliberazione ed è comunicata alle parti a cura della segreteria nei dieci giorni successivi.

ART. 46.

*(Contenuto della sentenza.
Errore sulla norma tributaria).*

1. Con la sentenza la commissione provvede sulle spese processuali.

2. La sentenza che definisce una delle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve contenere nel dispositivo l'indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta, di interessi, di soprattassa o di pena pecuniaria oppure l'indicazione della somma da rimborsare compresi gli interessi.

3. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie se la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

ART. 47.

(Notificazione a cura di parte).

1. La parte che vi ha interesse può provvedere alla notificazione della sentenza. La notificazione produce gli effetti della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45 se la prova dell'avvenuta notificazione è depositata nella segreteria della commissione.

ART. 48.

(Esecutività della sentenza).

1. Salvo il disposto del comma 2, la sentenza della commissione tributaria di primo grado è esecutiva; se dispone un rimborso, la somma da rimborsare può essere detratta dall'imposta sul reddito o dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Su istanza della parte interessata il presidente della commissione di secondo grado, visti i motivi di appello, può sospendere in tutto o in parte la riscossione o l'esecuzione del rimborso. Il provvedimento è dato con decreto motivato.

SEZIONE II - IMPUGNAZIONI.

ART. 49.

(Norme applicabili).

1. Le disposizioni del titolo terzo del libro secondo del codice di procedura civile si osservano in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria di primo grado si osservano in quanto applicabili al procedimento davanti alla commissione tributaria di secondo grado.

ART. 50.

(Appello).

1. Contro le sentenze della commissione tributaria di primo grado può essere proposto l'appello con ricorso alla commissione tributaria di secondo grado. L'appello non è ammesso se il valore della causa non eccede il limite indicato nel terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile.

2. L'atto di appello con allegata copia della sentenza impugnata deve essere consegnato o spedito alla segreteria della commissione tributaria di primo grado. La segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello, la copia della sentenza impugnata e il fascicolo del giudizio di primo grado.

ART. 51.

*(Comunicazione dell'appello.
Appello incidentale).*

1. L'appello è comunicato alle parti con l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla commissione tributaria di secondo grado.

2. L'appello incidentale si propone con memoria depositata nella segreteria della commissione tributaria di secondo grado.

ART. 52.

(Procedimento davanti alla corte di cassazione).

1. Nel procedimento davanti alla corte di cassazione il pubblico ministero presenta per iscritto le sue osservazioni sul ricorso e sull'eventuale ricorso incidentale almeno trenta giorni prima dell'udienza. Le parti possono richiedere copia in carta semplice delle osservazioni del pubblico ministero.

2. All'udienza, udite le difese delle parti, il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate e può rettificare le osservazioni scritte.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 53.

(Applicazione della nuova legge).

1. Le disposizioni dei capi precedenti si osservano dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto degli articoli seguenti.

ART. 54.

*(Atti dell'amministrazione finanziaria.
Ripetizione dell'indebito).*

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 si osservano dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

2. Con effetto della data indicata nel comma 1 sono abrogati gli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni concernenti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

e l'esecuzione dei rimborsi da parte degli uffici competenti.

3. Sulla domanda di rimborso dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili provvede l'ufficio del registro al quale è stata presentata la prescritta dichiarazione.

4. Il termine stabilito nel comma 3 dell'articolo 6 si applica alle prescrizioni in corso alla data indicata nel comma 1 e decorre dalla data medesima purché, a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.

ART. 55.

(Commissioni tributarie di primo grado).

1. Con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge il numero delle sezioni e il numero dei membri delle commissioni tributarie di primo grado esistenti nelle sedi indicate nella tabella A sono stabiliti in conformità alla tabella medesima.

2. La competenza delle commissioni tributarie di cui al comma 1 è estesa al territorio della provincia. La disposizione ha effetto dalla data indicata nell'articolo 53 e non si applica ai ricorsi proposti prima di tale data.

3. Le commissioni tributarie di primo grado esistenti in sedi diverse da quelle indicate nella tabella A restano in funzione nell'attuale composizione fino alla definizione di tutti i procedimenti relativi ai ricorsi proposti prima della data indicata nell'articolo 53.

ART. 56.

(Commissioni tributarie di secondo grado).

1. Con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge il numero delle sezioni e il numero dei membri delle commissioni tributarie di secondo grado esistenti nelle sedi indicate nella

tabella B sono stabiliti in conformità alla tabella medesima.

2. La competenza delle commissioni tributarie di cui al comma 1 è estesa al distretto della corte d'appello o della sezione di corte d'appello. La disposizione ha effetto dalla data indicata nell'articolo 53 e non si applica ai ricorsi per i quali è stato comunicato prima di tale data l'avviso di fissazione dell'udienza.

3. Le commissioni tributarie di secondo grado esistenti in sedi diverse da quelle indicate nella tabella B restano in funzione nell'attuale composizione fino alla definizione di tutti i procedimenti relativi ai ricorsi di cui al comma 2. I fascicoli relativi agli altri ricorsi sono immediatamente trasmessi alla commissione competente.

ART. 57.

(Presidenti e vice presidenti).

1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 8 e quelle dell'articolo 10 si applicano alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado esistenti nelle sedi di cui alle tabelle A e B dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4.

2. I magistrati ordinari in servizio che già ricoprono l'ufficio di presidente o di presidente di sezione restano in carica anche in soprannumero fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Non si applica il comma 5 dell'articolo 10.

3. I magistrati ordinari in servizio che già ricoprono l'ufficio di vice presidente restano in carica anche in soprannumero fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

4. I magistrati ordinari in servizio, membri delle commissioni, sono assegnati anche in soprannumero all'ufficio di vice presidente e restano in carica fino alla data indicata nel comma 3.

ART. 58.

(Membri delle commissioni).

1. Le disposizioni del capo II concernenti la nomina dei membri si applicano alle commissioni tributarie esistenti nelle sedi di cui alle tabelle A e B dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello o della sezione di corte d'appello promuove la formazione dell'albo degli esperti della commissione tributaria di primo o di secondo grado.

3. Nei due anni successivi alla pubblicazione della presente legge i presidenti, i presidenti di sezione, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie esistenti possono chiedere l'iscrizione negli albi se possiedono i requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo 13 e sono in carica da almeno due anni al momento della domanda. L'iscrizione è disposta anche in soprannumero previa valutazione dell'attività svolta.

4. I membri delle commissioni tributarie esistenti nelle sedi di cui alle tabelle A e B restano in carica anche in soprannumero per dieci anni dalla data della pubblicazione della presente legge o fino al compimento del settantesimo anno di età se alla data predetta hanno già compiuto il sessantesimo. Decadono dall'incarico se non ottengono l'iscrizione nell'albo degli esperti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

5. I presidenti, i presidenti di sezione e i vice presidenti delle commissioni di cui alle tabelle A e B che cessano dall'incarico in applicazione dell'articolo 57 restano in carica quali membri della commissione. Si applicano le disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano ai magistrati ordinari in servizio.

ART. 59.

(Norme di procedura).

1. Le disposizioni dell'articolo 37 si osservano dal primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Con effetto dalla stessa data è abrogato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

2. Con effetto dalla data indicata nell'articolo 53 le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura civile. La commissione tributaria centrale resta in funzione fino alla definizione di tutti i procedimenti concernenti i ricorsi proposti prima della data indicata nell'articolo 53.

3. Dalla data indicata nell'articolo 53 la competenza per il giudizio di rinvio e per la revocazione è determinata a norma degli articoli 1 e 3. La disposizione non si applica se il rinvio è stato disposto o la revocazione è stata domandata prima della data indicata nell'articolo 53.

ART. 60.

(Segreteria delle commissioni tributarie).

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro delle finanze assegna alle commissioni delle sedi indicate nelle tabelle C e D il personale occorrente in conformità alle tabelle medesime.

2. Sono confermati nell'ufficio:

a) gli impiegati aventi qualifica di livello non inferiore all'ottavo che da almeno tre anni esercitano le funzioni di direttore di segreteria nelle commissioni con più di cinque sezioni;

b) gli impiegati aventi qualifica di livello non inferiore al settimo, che da almeno tre anni esercitano le funzioni di

direttore di segreteria nelle commissioni con più di due e non più di cinque sezioni;

c) gli impiegati aventi qualifica di livello non inferiore al sesto che da almeno tre anni esercitano le funzioni di direttore di sezione.

3. La qualifica di livello superiore è attribuita, sentito il presidente della commissione tributaria e previa deliberazione del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze:

a) agli impiegati aventi qualifica di livello settimo dopo cinque anni di esercizio delle funzioni di direttore di segreteria nelle commissioni con più di due e non più di cinque sezioni;

b) agli impiegati aventi qualifica di livello sesto dopo cinque anni di esercizio delle funzioni di direttore di sezione.

4. Il decreto di cui all'articolo 28 è emanato nel termine indicato al comma 1.

ART. 61.

(Ufficio provinciale del contenzioso).

1. All'ufficio del contenzioso costituito presso l'intendenza di finanza sono assegnati funzionari dell'amministrazione periferica esperti nei diversi settori dell'imposizione. Alle udienze delle commissioni tributarie intervengono impiegati appartenenti alla qualifica ottava o ad una qualifica superiore.

2. Le disposizioni dell'articolo 30, concernenti i compensi attribuiti agli impiegati delle segreterie delle commissioni tributarie, si osservano in quanto applicabili agli impiegati dell'ufficio di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Ministro delle finanze assegna a ciascuna intendenza di finanza il personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente e dà le disposizioni necessarie al fine di assicurare la difesa e la rappresentanza dell'amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle commissioni tributarie.

ART. 62.

(Locali e arredi).

1. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge il direttore dell'ufficio tecnico erariale procede alla ispezione e alla descrizione dei locali, dei mobili, delle macchine e delle attrezzature delle commissioni tributarie delle sedi di cui alle tabelle A e B; rileva il fabbisogno di aule per le udienze, di uffici, di locali per i servizi e per il pubblico, di mobili, di macchine e di attrezzature, tenuto conto del carico di lavoro e del numero delle sezioni, dei presidenti, dei vice presidenti e degli impiegati, della commissione; trasmette al Ministro delle finanze un dettagliato rapporto.

2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato, l'intendente di finanza stipula i contratti di locazione degli immobili occorrenti per le commissioni tributarie, salvo che sia possibile provvedere con l'assegnazione di idonei immobili demaniali. Nello stesso termine il Ministro delle finanze provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato, alla acquisizione dei mobili, delle macchine e delle attrezzature occorrenti.

3. Entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro delle finanze riferisce al Parlamento la situazione di ciascuna commissione tributaria e i provvedimenti adottati.

ART. 63.

*(Organico della magistratura.
Corte di cassazione).*

1. Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge il ruolo organico della magistratura è aumentato di 350 unità con una maggiore spesa complessiva di quattro miliardi di lire in ragione d'anno.

2. Presso la corte di cassazione sono istituite una o più sezioni incaricate esclusivamente della trattazione dei ricorsi proposti contro le sentenze delle commissioni tributarie e le sentenze dei tribunali civili e penali in materia tributaria e valutaria.

3. Sono applicati alla procura generale presso la corte di cassazione dieci magistrati di tribunale con il compito di coadiuvare il procuratore generale nello studio delle questioni in materia tributaria e valutaria e nella preparazione delle osservazioni scritte di cui all'articolo 52.

4. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvede all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 64.

(Riassunzione in servizio dei magistrati in pensione).

1. Entro il quarto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge i magistrati che hanno cessato di far parte dell'ordine giudiziario per dimissione volontaria o per collocamento a riposo anticipato possono chiedere, in deroga alle disposizioni vigenti, di essere riammessi in servizio con la qualifica posseduta prima della cessazione dal servizio e di essere assegnati in soprannumero ad un ufficio giudiziario.

2. Alla domanda di riassunzione in servizio debbono essere allegati i seguenti documenti in carta da bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati della pretura e della procura della Repubblica competenti relativi ai carichi pendenti;

e) certificato di idoneità fisica rilasciato da un medico a ciò abilitato.

3. Sulla domanda provvede il Consiglio superiore della magistratura. La riassunzione in servizio è subordinata all'esame dei precedenti di carriera del richiedente ed alla valutazione delle esigenze dell'ufficio richiesto. Sono in ogni caso esclusi dalla riammissione in servizio:

a) i magistrati che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o lo compiano entro il sesto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge;

b) i magistrati già sottoposti a procedimento disciplinare, salvo che il procedimento si sia concluso con il proscioglimento;

c) i magistrati collocati a riposo per averne fatto domanda in pendenza e in occasione di un procedimento disciplinare.

4. I magistrati riammessi in servizio sono iscritti in un ruolo separato con la qualifica e l'anzianità possedute prima della cessazione dal servizio. Ad essi è attribuito il trattamento economico corrispondente alla qualifica ed all'anzianità predette, diminuito dal trattamento di pensione. All'atto del conseguimento della qualifica superiore possono chiedere di essere assegnati in soprannumero ad altra funzione o ad altro ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio.

5. All'atto del successivo collocamento a riposo, fermo il trattamento di pensione percepito, è corrisposta ai magistrati riassunti in servizio a norma del presente articolo una indennità di buonuscita calcolata con riferimento ai soli anni di servizio successivi alla riassunzione.

ART. 65.

(Onere finanziario).

1. Salvo il disposto del comma 2, alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata per il 1989 in

lire cinquanta miliardi, si fa fronte mediante iscrizione nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese per il funzionamento delle commissioni tributarie.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 63 e 64 valutati per il 1988 in lire cinque miliardi si farà fronte mediante iscrizione nel capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia concernente le spese fisse.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Agrigento	1	12
Alessandria	1	12
Ancona	1	4
Aosta	1	5
Arezzo	1	10
Ascoli Piceno	1	6
Asti	1	5
Avellino	1	12
Bari	3	36
Belluno	1	5
Benevento	1	12
Bergamo	1	12
Bologna	4	48
Bolzano	1	7
Brescia	2	18
Brindisi	1	5
Cagliari	1	12
Caltanissetta	1	6
Campobasso	1	6
Catania	3	32
Catanzaro	1	10
Chieti	1	5
Como	2	20
Cosenza	2	16

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Cremona	1	6
Cuneo	1	12
Enna	1	5
Ferrara	2	18
Firenze	5	60
Foggia	2	24
Forlì	1	12
Frosinone	2	20
Genova	4	48
Gorizia	1	6
Grosseto	2	16
Imperia	1	10
Isernia	1	4
L'Aquila	1	12
La Spezia	1	8
Latina	1	12
Lecce	1	12
Livorno	2	16
Lucca	1	12
Macerata	1	6
Mantova	1	6
Massa Carrara	1	7
Matera	1	4
Messina	2	24
Milano	40	480
Modena	1	6
Napoli	20	240

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Novara	3	27
Nuoro	1	4
Oristano	1	5
Padova	2	18
Palermo	4	48
Parma	1	6
Pavia	1	12
Perugia	2	20
Pesaro	1	4
Pescara	1	6
Piacenza	1	11
Pisa	1	7
Pistoia	2	18
Potenza	1	12
Pordenone	1	5
Ragusa	1	7
Ravenna	1	6
Reggio Calabria	1	9
Reggio Emilia	1	9
Rieti	1	5
Roma	30	360
Rovigo	1	6
Salerno	4	48
Santa Maria Capua Vetere	6	72
Sassari	1	12
Savona	1	9
Siena	1	8

Segue: TABELLA A

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Siracusa	1	6
Sondrio	1	4
Taranto	1	8
Teramo	1	4
Terni	1	8
Torino	11	132
Trapani	1	10
Trento	1	10
Treviso	1	12
Trieste	1	7
Udine	1	8
Varese	2	18
Venezia	2	20
Vercelli	4	48
Verona	2	20
Vicenza	1	12
Viterbo	1	8

TABELLA B

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO

Commissioni	Numero delle sezioni	Numero dei membri
Ancona	1	6
Bari	2	18
Bologna	3	34
Brescia	1	12
Cagliari	1	10
Caltanissetta	1	4
Campobasso	1	4
Catania	2	16
Catanzaro	1	8
Firenze	4	46
Genova	2	24
L'Aquila	1	8
Lecce	1	7
Messina	1	7
Milano	13	156
Napoli	9	108
Palermo	2	24
Perugia	1	10
Potenza	1	6
Reggio Calabria	1	4
Roma	11	132
Salerno	2	24
Torino	6	72
Trento	1	6
Trieste	1	8
Venezia	3	30

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C

Personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie di primo grado.

Commissioni	Primo dirigente	Impiegati appartenenti alla qualifica:				
		VIII	VII	VI	IV-V	II-III
Agrigento	—	—	1	1	3	1
Alessandria	—	—	1	1	3	1
Ancona	—	—	1	1	2	1
Aosta	—	—	1	1	2	1
Arezzo	—	—	1	1	3	1
Ascoli Piceno	—	—	1	1	2	1
Asti	—	—	1	1	2	1
Avellino	—	—	1	1	3	1
Bari	—	1	3	3	9	2
Belluno	—	—	1	1	2	1
Benevento	—	—	1	1	3	1
Bergamo	—	—	1	1	3	1
Bologna	—	1	4	4	12	3
Bolzano	—	—	1	1	2	1
Brescia	—	—	2	2	6	2
Brindisi	—	—	1	1	2	1
Cagliari	—	—	1	1	3	1
Caltanissetta	—	—	1	1	3	1
Campobasso	—	—	1	1	2	1
Catania	—	1	3	3	9	2
Catanzaro	—	—	1	1	3	1
Chieti	—	—	1	1	2	1
Como	—	—	2	2	6	2
Cosenza	—	—	2	2	6	2
Cremona	—	—	1	1	2	1
Cuneo	—	—	1	1	3	1
Enna	—	—	1	1	2	1
Ferrara	—	—	2	2	6	2
Firenze	—	1	5	5	15	3
Foggia	—	—	2	2	6	2
Forlì	—	—	1	1	3	1
Frosinone	—	—	2	2	6	2
Genova	—	1	4	4	12	3

Segue: TABELLA C

Personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie di primo grado.

Commissioni	Primo dirigente	Impiegati appartenenti alla qualifica:				
		VIII	VII	VI	IV-V	II-III
Gorizia	—	—	1	1	2	1
Grosseto	—	—	2	2	6	2
Imperia	—	—	1	1	3	1
Isernia	—	—	1	1	2	1
L'Aquila	—	—	1	1	3	1
La Spezia	—	—	1	1	2	1
Latina	—	—	1	1	3	1
Lecce	—	—	1	1	3	1
Livorno	—	—	2	2	6	2
Lucca	—	—	1	1	3	1
Macerata	—	—	1	1	2	1
Mantova	—	—	1	1	2	1
Massa Carrara	—	—	1	1	2	1
Matera	—	—	1	1	2	1
Messina	—	—	2	2	6	2
Milano	1	—	40	40	120	10
Modena	—	—	1	1	2	1
Napoli	1	—	20	20	60	5
Novara	—	1	3	3	9	2
Nuoro	—	—	1	1	2	1
Oristano	—	—	1	1	2	1
Padova	—	—	2	2	6	2
Palermo	—	1	4	4	12	2
Parma	—	—	1	1	2	1
Pavia	—	—	1	1	3	1
Perugia	—	—	2	2	6	2
Pesaro	—	—	1	1	2	1
Pescara	—	—	1	1	2	1
Piacenza	—	—	1	1	3	1
Pisa	—	—	1	1	2	1
Pistoia	—	—	2	2	6	2
Potenza	—	—	1	1	3	1
Pordenone	—	—	1	1	2	1

Segue: TABELLA C

Personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie di primo grado.

Commissioni	Primo dirigente	Impiegati appartenenti alla qualifica:				
		VIII	VII	VI	IV-V	II-III
Ragusa	—	—	1	1	3	1
Ravenna	—	—	1	1	2	1
Reggio Calabria	—	—	1	1	3	1
Reggio Emilia	—	—	1	1	3	1
Rieti	—	—	1	1	2	1
Roma	1	—	30	30	90	8
Rovigo	—	—	1	1	2	1
Salerno	—	1	4	4	12	3
S. M. Capua Vetere	1	—	6	6	18	3
Sassari	—	—	1	1	3	1
Savona	—	—	1	1	3	1
Siena	—	—	1	1	3	1
Siracusa	—	—	1	1	2	1
Sondrio	—	—	1	1	2	1
Taranto	—	—	1	1	3	1
Teramo	—	—	1	1	2	1
Terni	—	—	1	1	3	1
Torino	1	—	11	11	33	4
Trapani	—	—	1	1	3	1
Trento	—	—	1	1	3	1
Treviso	—	—	1	1	3	1
Trieste	—	—	1	1	3	1
Udine	—	—	1	1	3	1
Varese	—	—	2	2	6	2
Venezia	—	—	2	2	6	2
Vercelli	—	1	4	4	12	3
Verona	—	—	2	2	6	2
Vicenza	—	—	1	1	3	1
Viterbo	—	—	1	1	3	1

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D

Personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie di secondo grado.

Commissioni	Primo dirigente	Impiegati appartenenti alla qualifica:				
		VIII	VII	VI	IV-V	II-III
Ancona	—	—	1	1	2	1
Bari	—	—	2	2	6	2
Bologna	—	1	3	3	9	2
Brescia	—	—	1	1	3	1
Cagliari	—	—	1	1	3	1
Caltanissetta	—	—	1	1	2	1
Campobasso	—	—	1	1	2	1
Catania	—	—	2	2	6	2
Catanzaro	—	—	1	1	3	1
Firenze	—	1	4	4	12	3
Genova	—	—	2	2	6	2
L'Aquila	—	—	1	1	3	1
Lecce	—	—	1	1	2	1
Messina	—	—	1	1	3	1
Milano	1	—	13	13	39	4
Napoli	1	—	9	9	27	4
Palermo	—	—	2	2	6	2
Perugia	—	—	1	1	3	1
Potenza	—	—	1	1	2	1
Reggio Calabria	—	—	1	1	2	1
Roma	1	—	11	11	33	4
Salerno	—	—	2	2	6	2
Torino	1	—	6	6	18	3
Trento	—	—	1	1	2	1
Trieste	—	—	1	1	3	1
Venezia	—	1	3	3	9	2